



## COMUNE DI MONTIRONE

Provincia di Brescia

---

Piazzetta Risorgimento n. 1 – 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177  
TEL. 030.2677097 FAX 030.2677340 E-mail: [segreteria@comune.montirone.bs.it](mailto:segreteria@comune.montirone.bs.it)

# ***REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI***

- ✓ *Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 10.05.2000*
- ✓ *Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 06.05.2002*
- ✓ *Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2004*

*Il Segretario Comunale*

*Iapicca Dott. Giuseppe*

*Il Presidente del Consiglio*

*Bandera Serafina*

# ***INDICE***

## **TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Art. 1. Consiglieri comunali
- Art. 2. Prima seduta del consiglio
- Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

## **TITOLO II GRUPPI CONSILIARI**

- Art. 4. Composizione
- Art. 5. Costituzione
- Art. 6. Conferenza dei Capi-gruppo

## **TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI**

- Art. 7. Istituzione e composizione
- Art. 8. Insediamento
- Art. 9. Competenze e prerogative delle Commissioni
- Art. 10. Verbalizzazione delle sedute
- Art. 11. Validità delle sedute delle commissioni
- Art. 12. Riunioni congiunte delle Commissioni
- Art. 13. Commissioni di controllo o di garanzia
- Art. 14. Sedute delle commissioni

## **TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

- Art. 15. Sede riunioni
- Art. 16. Sedute
- Art. 17. Convocazione
- Art. 18. Seduta prima convocazione
- Art. 19. Seduta seconda convocazione
- Art. 20. Ordine del giorno
- Art. 21. Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 22. Pubblicità e segretezza delle sedute

## **TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

- Art. 23. Ordine durante le sedute
- Art. 24. Sanzioni disciplinari
- Art. 25. Tumulto in aula
- Art. 26. Comportamento del pubblico
- Art. 27. Prenotazione per la discussione
- Art. 28. Svolgimento interventi
- Art. 29. Durata interventi
- Art. 30. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 31. Fatto personale

- Art. 32. Udienze conoscitive
- Art. 33. Dichiarazione di voto
- Art. 34. Verifica numero legale
- Art. 35. Votazione
- Art. 36. Irregolarità nella votazione
- Art. 37. Verbalizzazione riunioni
- Art. 38. Diritti dei consiglieri
- Art. 39. Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 40. Incompatibilità

## **TITOLO VI** **DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

- Art. 41. Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 42. Interrogazioni
- Art. 43. Risposta alle interrogazioni
- Art. 44. Interpellanze
- Art. 45. Svolgimento delle interpellanze
- Art. 46. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 47. Mozioni
- Art. 48. Svolgimento delle mozioni
- Art. 49. Emendamenti alle mozioni
- Art. 50. Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 51. Votazione delle mozioni

## **TITOLO VII** **DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 52. Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 53. Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
- Art. 54. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione dei cittadini
- Art. 55. Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

#### **Art. 1.**

##### **CONSIGLIERI COMUNALI**

1. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

#### **Art. 2.**

##### **PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO**

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti con convocazione del Sindaco neo eletto.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, va contestualmente partecipato al Prefetto.

#### **Art. 3**

##### **PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO**

1. Nella prima seduta il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
  - convalida degli eletti;
  - giuramento del Sindaco;
  - *eventuale elezione del Presidente del Consiglio Comunale.*

## **TITOLO II**

### **GRUPPI CONSILIARI**

#### **Art. 4.**

##### **COMPOSIZIONE**

1. Nessun consigliere può rappresentare in Consiglio forze politiche che non abbiano rappresentanza in Consiglio Comunale e pertanto non possono costituirsi gruppi consiliari rappresentanti forze estranee al Consiglio.
2. E' comunque prevista la costituzione di un solo gruppo misto al quale possono aderire i consiglieri che non intendono far parte dei gruppi consiliari nelle liste in cui sono stati eletti.
3. In occasione della prima seduta del Consiglio Comunale i consiglieri dichiarano - anche tramite il partito di appartenenza - il gruppo consiliare del quale intendono far parte.
4. I consiglieri subentrati nel corso del quinquennio dichiarano la loro appartenenza in occasione della prima seduta a cui partecipano.
5. E' in ogni modo consentita la costituzione di un nuovo gruppo qualora intervenga una scissione del partito di appartenenza a livello nazionale.

6. Non è riconosciuto come gruppo il consigliere che, staccatosi durante il mandato amministrativo dal gruppo originario, non dichiari la sua appartenenza ad una formazione politica avente rappresentanza nel Consiglio stesso, salvo costituirsi o aderire al gruppo misto.

## Art. 5 COSTITUZIONE

1. Nella prima seduta del Consiglio i Consiglieri primi eletti di ogni lista o gruppo politico comunicano al Presidente del consiglio i nominativi dei capi gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

## Art. 6 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

3. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo composta dal **Presidente del Consiglio**, che la presiede, *dal Sindaco* e dai Capi dei gruppi consiliari, designati dai gruppi stessi.
4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente del consiglio è sostituito dal *Sindaco*.
5. Possono essere invitati a prendere parte alle riunioni della Conferenza anche gli Assessori ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari, il Segretario Comunale ed i funzionari, allorquando si debba trattare di argomenti che riguardano specificatamente le materie di competenza di una o più Commissioni e che riflettano l'andamento di politica generale.
6. La Conferenza dei Capigruppo esamina le proposte del **Presidente del consiglio** e dei singoli Capigruppo in ordine alla programmazione dei lavori del Consiglio Comunale e al proprio funzionamento; coadiuva il **Presidente del consiglio** nel predisporre il calendario dei lavori, nel fissare la durata della discussione per ogni punto all'ordine del giorno, sia nei tempi progressivi che nelle modalità di svolgimento.
7. Il Presidente all'inizio dell'Assemblea informa il Consiglio degli accordi procedurali raggiunti e dei tempi assegnati a ciascun argomento. I singoli Capigruppo organizzano all'interno del loro gruppo gli interventi attenendosi ai limiti complessivi di tempo concordati. Se uno o più Consiglieri non sono d'accordo sulle procedure lo fanno rilevare in quel momento e durante lo svolgimento del Consiglio chiedono la messa in votazione che deve avvenire senza discussione e per alzata di mano.
8. La Conferenza viene convocata dal **Presidente del consiglio** con periodicità almeno pari a quella del Consiglio Comunale, per consultazioni informative.
9. Quando è necessario, unitamente ai Presidenti delle Commissioni Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo può formulare, relativamente agli impegni programmatici assunti dall'Amministrazione Comunale, proposte in ordine alle diverse procedure amministrative ed organizzative utili per il loro raggiungimento.

## ***TITOLO III*** ***COMMISSIONI CONSIGLIARI***

### **Art. 7** **ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE**

1. Il Consiglio Comunale, entro sei mesi dalla seduta dedicata alla presentazione delle linee programmatiche da parte del ***Sindaco***, ed in qualsiasi momento nel caso di argomenti di particolare rilevanza, provvede alla individuazione delle Commissioni Consiliari a carattere consultivo.
2. A tal fine la conferenza dei Capigruppo sottopone al Consiglio Comunale una proposta di istituzione delle commissioni consiliari.
3. Risultano istituite le commissioni che ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Ogni commissione è composta **dall'Assessore di competenza, che la presiede, e da sei consiglieri comunale, di cui 4** consiglieri comunali per la maggioranza e 2 per la minoranza.
5. L'indicazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dal capogruppo di maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dai capogruppo della minoranza.
6. L'indicazione è comunicata al ***Sindaco*** entro 15 gg. dall'istituzione della commissione, il quale provvede nella prima seduta consiliare successiva, a dare comunicazione al Consiglio Comunale della composizione di ciascuna commissione.
7. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
8. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

### **Art. 8.** **INSEDIAMENTO**

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della comunicazione al Consiglio della composizione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal ***Sindaco*** o Assessore Delegato.
2. Nella predetta seduta la Commissione provvede ad eleggere il Presidente nel suo seno.

### **Art. 9** **COMPETENZE E PREROGATIVE DELLE COMMISSIONI**

1. Alle adunanze delle Commissioni hanno diritto di partecipare o possono essere invitati ***il Presidente del consiglio, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali***; possono altresì essere invitati i capigruppo, il Segretario del Comune, i funzionari e i rappresentanti degli organismi associativi delle Forze sociali ed economiche del paese per l'esame di specifici argomenti.
2. Per realizzare un effettivo coordinamento ed una costante informativa, gli Assessori, per i settori di competenza e per ogni questione interessante gli obiettivi programmatici, riferiranno, con adeguata tempestività, alla Giunta Comunale i pareri, le proposte, le indicazioni, o le valutazioni delle Commissioni ed esporranno altresì alle stesse gli orientamenti o le posizioni della Giunta Comunale su argomenti in discussione o sottoposti al relativo esame.
3. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dai dipendenti del Comune, notizie, informazioni, dati, atti, anche ai fini

della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio, salvo i casi previsti dalla Legge.

**Art. 10**  
**VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE**

2. Le funzioni di Segretario sono espletate da un impiegato del Comune appartenente al settore di competenza delle Commissioni medesime.
3. I verbali delle sedute delle Commissioni dovranno essere redatti in forma sintetica dal Segretario delle stesse, in collaborazione con il Presidente e sottoscritto da entrambi.
4. Copie dei verbali dovranno essere trasmesse tempestivamente al Presidente del consiglio ed all'Assessore competente, ai Capigruppo consiliari.

**Art. 11**  
**VALIDITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI**

1. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

**Art. 12**  
**RIUNIONI CONGIUNTE DELLE COMMISSIONI**

2. Le Commissioni possono riunirsi anche congiuntamente, quando sia opportuno per la connessione degli argomenti ed il coordinamento dei lavori. In tal caso la convocazione viene effettuata d'intesa tra i Presidenti delle Commissioni interessate e la seduta è presieduta dal Presidente più anziano d'età.
3. Per determinare la validità delle riunioni congiunte si fa riferimento al precedente art. 11, considerando ciascuna Commissione separatamente.
4. In caso di votazione, ciascuna Commissione si esprimerà separatamente.

**Art. 13**  
**COMMISSIONI DI CONTROLLO O DI GARANZIA**

1. 1. Il Consiglio, a mente dell'art. 27 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per la Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, a norma dell'art.27 dello Statuto, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

**Art. 14**  
**SEDUTE DELLE COMMISSIONI**

1. Le sedute delle commissioni non sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito dalla Commissione stessa.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

**TITOLO IV**  
**ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

**Art. 15.**  
**SEDE RIUNIONI**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala all'uopo destinata.
2. Il Presidente del consiglio, con atto motivato e per la trattazione di specifici argomenti, può disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

**Art. 16**  
**SEDUTE**

1. Sono sedute ordinarie di Consiglio Comunale quelle relative all'approvazione del Bilancio e dei relativi allegati nonché quella relativa all'approvazione del Conto Consuntivo.
2. Tutte le altre sedute sono straordinarie.

**Art. 17**  
**CONVOCAZIONE**

3. La convocazione dei consiglieri va disposta dal **Presidente del consiglio** con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.
4. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
6. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
7. L'avviso per le sedute ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
8. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.

9. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
10. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio contestualmente alla sua comunicazione.
11. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata presso l'Ufficio di Segreteria unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
12. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

### **Art. 18** **SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE**

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno sette.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

### **Art. 19** **SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE**

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21 comma 6).
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente del consiglio, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21 comma 6).

### **Art. 20** **ORDINE DEL GIORNO**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al **Presidente del consiglio, su indicazione del Sindaco**, e/o da un quinto dei consiglieri assegnati.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Presidente del consiglio o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art. 21**  
**SEDUTE – ADEMPIMENTI PRELIMINARI**

1. Il Presidente del consiglio, in apertura di seduta, ***dà la parola al Sindaco che*** informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

**Art. 22**  
**PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone e negli altri casi in cui, su proposta del Presidente del consiglio per delicatezza dell'argomento, vi sia il voto favorevole dei consiglieri presenti.

**TITOLO V**  
**DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

**Art. 23**  
**ORDINE DURANTE LE SEDUTE**

1. Al Presidente del consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente del consiglio e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

**Art. 24**  
**SANZIONI DISCIPLINARI**

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del consiglio.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta il Presidente del consiglio può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non

- abbandona l'aula, il Presidente del consiglio sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del consiglio può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

**Art. 25**  
**TUMULTO IN AULA**

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente del consiglio sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta senza necessità di alcuna convocazione ulteriore.

**Art. 26**  
**COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO**

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Presidente del consiglio, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri; è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Presidente del consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

**Art. 27**  
**PRENOTAZIONE PER LA DISCUSSIONE**

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno e subito dopo l'eventuale relazione del relatore.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente del consiglio e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

**Art. 28**  
**SVOLGIMENTO INTERVENTI**

1. Il Presidente del consiglio concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, dopo un primo richiamo, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente del consiglio; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

**Art. 29**  
**DURATA INTERVENTI**

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
  - a) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - b) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
  - c) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del consiglio può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. ***Il Presidente del consiglio*** richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

**Art. 30**  
**QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE**

1. Il Capogruppo, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro, indipendentemente dal gruppo di appartenenza.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno indipendentemente dal gruppo di appartenenza.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, ***dal Presidente del consiglio***, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

**Art. 31**  
**FATTO PERSONALE**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il **Presidente del consiglio** decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

**Art. 32**  
**UDIENZE CONOSCITIVE**

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato termini previsti per la convocazione della seduta del Consiglio Comunale in cui è fissata la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal **Presidente del consiglio** ad uno dei Consiglieri presenti.

**Art. 33**  
**DICHIARAZIONE DI VOTO**

1. A conclusione della discussione, il capo gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Il Consigliere che intenda votare diversamente a quanto comunicato dal capogruppo può presentare la propria dichiarazione di voto ed ha diritto alle stesse prerogative del capogruppo.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

**Art. 34**  
**VERIFICA NUMERO LEGALE**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. **I L Presidente del consiglio**, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la maggioranza dei consiglieri. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

**Art. 35**  
**VOTAZIONE**

1. I consiglieri votano per alzata di mano.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
- 3.Terminate le votazioni, il Presidente del consiglio, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

**Art. 36**  
**IRREGOLARITÀ NELLA VOTAZIONE**

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il **Presidente del consiglio**, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

**Art. 37**  
**VERBALIZZAZIONE RIUNIONI**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 25 e sono firmati dal **Presidente del consiglio** e dal Segretario.

**Art. 38**  
**DIRITTI DEI CONSIGLIERI**

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
2. I Consiglieri che vogliono far risultare agli atti il proprio intervento consegnano al Segretario copia dello stesso.

**Art. 39**  
**REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI**

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

**Art. 40**  
**INCOMPATIBILITÀ**

2. 1. Il componente del Consiglio Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi

- parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
3. Nel caso in cui tale incompatibilità riguardi il Segretario Comunale, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

## **TITOLO VI** **DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

### **Art. 41** **DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI**

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale ***dal Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco.***
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.

### **Art. 42** **INTERROGAZIONI**

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Presidente del consiglio se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al ***Presidente del consiglio*** da uno o più consiglieri ***che la trasmette al Sindaco immediatamente.***
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. ***Il Sindaco*** in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, ***il Sindaco*** risponde nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

### **Art. 43** **RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI**

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal ***Sindaco*** o da un Assessore delegato all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a cinque minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza ingiustificata dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del consiglio, di decadenza dell'interrogazione o di rinvio negli altri casi.

**Art. 44**  
**INTERPELLANZE**

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al *Sindaco*, consiste nella domanda posta al *Sindaco* circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta.
2. Il *Sindaco* risponde nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

**Art. 45**  
**SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE**

- 1 Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
- 2 Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal *Sindaco* o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
- 3 Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
- 4 L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del *Presidente del consiglio*, di decadenza dell'interpellanza.
- 5 Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

**Art. 46**  
**SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI**

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

**Art. 47**  
**MOZIONI**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al protocollo del Comune o al *Presidente del consiglio*, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

**Art. 48**  
**SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI**

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un

consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

**Art. 49**  
**EMENDAMENTI ALLE MOZIONI**

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per alzata di mano.

**Art. 50**  
**ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI MOZIONI**

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per alzata di mano dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

**Art. 51**  
**VOTAZIONE DELLE MOZIONI**

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
3. Sono ammesse le votazioni immediate delle mozioni che non richiedano accertamenti tecnico-giuridici e/o l'acquisizione di pareri disposti da norme di legge. In questo caso, una volta determinato, a seguito del dibattito, il contenuto finale della stessa, il Presidente del consiglio ne sospende l'esame per l'inoltro agli uffici competenti per acquisire i pareri e la votazione verrà effettuata in altra seduta consiliare.

**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 52**  
**PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA. REVOCÀ E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI**

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta *del Sindaco* o della Giunta non ne comporta le dimissioni e del successivo atto del Consiglio sulla stessa.
2. *Il Sindaco* e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta, con firme autenticate dal Segretario Comunale o da un impiegato autorizzato, da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine *il Sindaco*.
4. Deve essere presentata a mano al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta.
5. Viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

6. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.
7. ***Il Presidente del consiglio*** informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

### **Art. 53**

#### **DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive , con le procedure di cui all'art. 22 comma 10 dello Statuto Comunale.

### **Art. 54**

#### **ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI**

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo , nonché i diritti di ricerca e di visura.

### **Art. 55**

#### **AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO E DEI GRUPPI CONSILIARI**

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso il Municipio.
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è l'Ufficio Segreteria.
4. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.
5. In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio individuando apposito capitolo di spesa articolato per gruppi consiliari.
6. Il fondo spettante a ciascun gruppo, in sede di riparto, sarà determinato in base ai seguenti criteri:
  - a) 50% del fondo sarà ripartito tra i gruppi consiliari in base ai voti conseguiti da ciascuna lista, in sede di votazioni amministrative comunali;
  - b) 50% del fondo sarà ripartito tra i gruppi consiliari, in base alla consistenza numerica dei consilieri appartenenti al gruppo.
7. Le dotazione di spesa di cui al precedente comma sono assegnate al responsabile del servizio ragioneria dell'ente che le utilizza dietro indicazione di ciascun capogruppo.
8. Tali fondi sono destinati alla copertura delle spese sostenute da ciascun consigliere per l'esercizio del proprio mandato, ai sensi della Legge 142/90, come integrato dalla Legge 265/99, nonché per l'esercizio dei costi relativi all'esercizio del diritto di accesso di cui all'art. 40 del presente regolamento allorchè gli uffici comunali non siano in grado di provvedervi direttamente.
9. A tal fine il Capogruppo autorizza la spesa ed il Responsabile del Servizio di Ragioneria provvede agli

adempimenti contabili, in base ad apposito modulo sottoscritto dal capogruppo nel quale sia indicato:  
Il tipo di spesa autorizzata;  
Il Consigliere che l'abbia richiesta;  
L'importo  
Il creditore

Nessuna spesa può essere autorizzata se non in via preventiva alla stessa, tranne quella relativa a missioni.  
Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.